

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



ORDINANZA SINDACALE

n. 11/2026 del 09/04/2026

OGGETTO: DIVIETO DI ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED ALTRE DERRATE ALIMENTARI - MISURE A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE.

IL SINDACO

Premesso che:

- sempre più frequentemente negli spazi antistanti gli esercizi di vendita vengono detenuti alimenti sfusi, specie frutta, verdura e prodotti ortofrutticoli in genere, nonché bottiglie di acqua e bibite;
- tali modalità di esposizione avvengono in prossimità della sede stradale, con potenziale esposizione a polveri sottili, gas di scarico, agenti atmosferici, contaminanti ambientali, insetti e altri vettori di contaminazione che possono causare patologie anche gravi per l'uomo;
- sovente l'occupazione supera la metà della larghezza dei marciapiedi non lasciando spazio alla circolazione dei pedoni e che ricade all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18, co. 2 d.lgs. 285/1992 (Cod. Strada).

Rilevato che:

- ciò contrasta con le più elementari norme igieniche a tutela della salute pubblica la quale costituisce interesse primario e prevalente;
- la normativa europea impone che gli alimenti siano protetti da qualsiasi forma di contaminazione (art. 5 e Allegato II del Reg. CE 852/2004);
- il contesto urbano del Comune di Fonte Nuova presenta elevata densità di traffico veicolare e significativo carico emissivo;
- la misura appare necessaria, adeguata e proporzionata al fine di prevenire rischi per la salute pubblica.

Considerato che:

- la tutela della salute pubblica costituisce interesse primario e prevalente;
- la normativa europea impone che gli alimenti siano protetti da qualsiasi forma di contaminazione (art. 5 e Allegato II del Reg. CE 852/2004);
- l'esposizione all'esterno in assenza di adeguate protezioni costituisce potenziale fattore di rischio igienico-sanitario;
- la misura appare necessaria, adeguata e proporzionata al fine di prevenire rischi per la salute pubblica;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la l. 30 aprile 1962, n. 283 e ss.mm.ii. recante la *Modifica al T.U.L.S.: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*;
- il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di *Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*;
- l'art. 15 D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 di *Attuazione della Direttiva 80/777/CEE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali*;
- Il D.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii. di *Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari*
- l'art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 20 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- il Regolamento (CE) n. 178/2002;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004;
- il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- il D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ex art. 5 della L. 12 agosto 2016 n. 170 "Legge di

delegazione europea 2015”;

- l’ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002: “Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;
- l’art. 1 del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Fonte Nuova, il quale prevede che “Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell’Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, la tutela ed il decoro ambientale e del paesaggio;
- lo Statuto del Comune di Fonte Nuova

ATTESO CHE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., viene preventivamente trasmesso alla PREFETTURA DI ROMA, inoltre ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la presente Ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;

RICHIAMATO il disposto del sopra citato art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti “sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”,’

PRESO ATTO che in data odierna è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma, ai sensi della disposizione sopra richiamata;

VALUTATA POSITIVAMENTE l’opportunità, sussistendo i motivi sopra richiamati, di provvedere:

ORDINA

1. il divieto, su tutto il territorio comunale, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, di esporre sui marciapiedi o sulla strada, occupando suolo pubblico o all’esterno anche in aree condominiali o private, frutta, verdura e prodotti ortofrutticoli non confezionati nonché bottiglie di acqua e bevande;
2. agli esercenti di adeguarsi entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente

ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 oltre al sequestro, distruzione e smaltimento ex art. 13 L. 689/1981 di tutti gli alimenti e bevande esposti con le forme e le modalità enunciate in premessa ovvero non conformi alla normativa di settore e quindi potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

–

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso a:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- III Distretto Polizia di Stato Fidene Serpentara;
- Compagnia Carabinieri Monterotondo;
- Compagnia Guardia di Finanza Monterotondo;
- ASL RM5;

Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente Ordinanza sia effettuata dalle Forze di Polizia, dalla ASL nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio.

Che copia della presente ordinanza sia consegnata a tutte le attività del settore alimentare interessato del Comune di Fonte Nuova.

SI AVVERTE ALTRESI'

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

09/04/2026

Il Sindaco
Umberto Falcioni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)